

**CONTENZIOSO: SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A. CONTRO AGOS DUCATO S.p.A. e nei confronti del dip. Soc. Sig. Caltagirone Gaetano: Sottoscriz. Contr. Finanz.)**  
**(RELAZIONE INTEGRATIVA AGGIORNATA ALLA DATA DEL 27.01.2021)**

(ALL. 4)

Il sottoscritto, rag. Angelo Di Peri, dipendente societario della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., quale istruttore direttivo presso l'ufficio legale-contenzione, pignoramenti e paghe-contributi, come richiesto, qui di seguito si provvede ad integrare la precedente relazione la cui data è del 28/12/2020, aggiornata di quanto portatomi a conoscenza relativamente al contenzioso tra la Società **Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.**, la Società **AGOS DUCATO S.p.A.** e nei confronti del dipendente societario Sig. **Caltagirone Gaetano**.

Con ns. nota del 29/12/2020 (prot. societario n. 17866/U9), veniva richiesto al ns. legale, Avv. Alessandro Gjomarkaj Greco, "a rappresentare, a questa società, la fondatezza circa la possibilità di proporre o meno ricorso in Cassazione avverso la prefata Sentenza" n. 756/2020, emessa dalla Corte di Appello, per la definizione del procedimento n. 1428/2018 R.G..

Con PEC del 26/01/2021 (acquisita al ns. prot. n. 0001357-2021 del 26/01/2021), il ns. legale, trasmetteva la nota in risposta alla nostra e nella quale, richiamandosi "alla precedente corrispondenza relativa all'oggetto", rappresenta che "la errata statuizione, appare determinare un evidente errore di legittimità che, come tale, può senz'altro essere oggetto di ricorso in Cassazione, unitamente agli altri motivi che pure si spiegherebbero".

Nel frattempo, pervengono note PEC con le quali la "Orfin Srl" comunica alla ns. Società che si sta "istruendo una pratica di finanziamento a nome del Vostro dipendente sig. Caltagirone Gaetano", precisando che "l'operazione finanziaria è anche finalizzata all'estinzione del prestito aziendale", evidenziando che "l'istituto finanziario" è "Futuro spa", il quale "richiede il conteggio aggiornato dell'importo ancora residuo".

Con ns. nota, indirizzata a "Orfin S.r.l.", viene precisato che "la somma complessivamente corrisposta, dalla scrivente Società, ad Agos Ducato S.p.A., in data 03/08/2018, ammonta ad € 5.519,12, e che al dipendente societario in oggetto, sono state trattenute, fino ad Agosto 2020 compreso, somme per un importo pari ad € 2.790,00", quindi "il debito residuo, a carico del dipendente societario Sig. Caltagirone Gaetano" ammonta "in € 2.729,12".

Con nota del 29/09/2020, la società "FUTURO SpA", comunicava "il numero di C.R.O. ... del bonifico effettuato" a nostro "favore per l'importo di € 2.729,12 emesso ... a saldo del credito" da noi vantato "nei confronti del sig. CALTAGIRONE GAETANO".

Tutto ciò premesso ed in considerazione di quanto da me rappresentato nella precedente relazione, si ritiene inopportuno ricorrere presso la **Suprema Corte di Cassazione** al fine di riformare la Sentenza n. 756/2020 emessa dalla Corte di Appello di Palermo, in quanto, il diretto debitore (**Sig. Caltagirone Gaetano**), per il tramite della Società finanziaria **FUTURO S.p.A.**, ha saldato alla Società **Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.**, la liquidata "messa in quota" relativa alla sorte che ha dato origine all'esecutività del D.I. n. 1267/2014, avviato dalla Società **AGOS DUCATO S.p.A.**.

Tanto per opportuna conoscenza.

Palermo, lì 27/01/2021

(Rag. *Angelo Di Peri*)